

FEDERAZIONE DELLA LIBERTA'

XVII Legislatura

REGOLAMENTO DEL GRUPPO
FEDERAZIONE DELLA LIBERTA'

(Approvato nell'Assemblea del 30 / 05 / 2017)

Articolo 1 – Costituzione del Gruppo Parlamentare

1. E' costituito il Gruppo "Federazione della Libertà" del Senato della Repubblica.
2. Ne fanno parte i Senatori eletti che a seguito di formale richiesta siano ammessi con delibera a maggioranza assoluta dal direttivo del Gruppo e che, successivamente, facciano dichiarazione di appartenenza al Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Senato ai sensi della disciplina dettata dal Regolamento del Senato della Repubblica.

Articolo 2 – Organi del Gruppo

1. Organi del Gruppo sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Ufficio di Presidenza;
 - d) il Direttivo;
 - e) la Commissione per la Trasparenza.

Articolo 3 – Assemblea di Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i componenti del Gruppo e presieduta dal Presidente, è l'espressione parlamentare del Gruppo "Federazione della Libertà" del Senato della Repubblica.
2. L'Assemblea è l'organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica.
3. All'Assemblea possono essere ammessi, a titolo consultivo, esperti preventivamente individuati in riferimento alla materia trattata.

Articolo 4 – Convocazione, votazioni e numero legale dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Revisori dei conti;
 - b) entro 30 giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento del Gruppo;
 - c) delibera sulle questioni relative alla linea politica e all'azione parlamentare del Gruppo, nonché sulle questioni generali attinenti all'organizzazione;
 - d) su proposta del Direttivo, approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo 16-bis del Regolamento del Senato.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo. In tali casi la richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre il quinto giorno dal ricevimento della richiesta.
4. L'Assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti.

Articolo 5 – Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo, tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Gruppo;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza;
 - c) trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto annuale di esercizio, come approvato dall'Assemblea del Gruppo, corredato della relazione dei Revisori dei conti del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato;
 - d) svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato e dal Regolamento di contabilità dei Gruppi;
 - e) informa periodicamente l'Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate;
 - f) nei casi di urgenza decide per conto degli organi competenti del Gruppo: in questo caso provvede alla convocazione degli stessi per le dovute informative.

Articolo 6 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti (di cui uno con funzioni di Vicario), il Tesoriere ed il Segretario. Uno dei Vice-Presidenti può assumere anche l'incarico di Segretario.

2. I Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea. Per la loro elezione ciascun componente del Gruppo può esprimere al massimo una preferenza, vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.
4. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) su indicazione del Tesoriere nomina il Direttore Amministrativo;
 - b) coordina l'attività del Gruppo su proposta del Presidente;
 - c) fissa i termini e le modalità di approvazione del rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 dell'art. 16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica;
 - d) cura i rapporti con gli altri Gruppi parlamentari del Senato;
5. L'Ufficio di Presidenza è l'organo responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo. Nell'ambito di esso, tali funzioni sono svolte dal Tesoriere.

Articolo 7 – Direttivo

1. Il Direttivo è costituito dai componenti dell'Ufficio di Presidenza quali membri di diritto e da un numero di Senatori determinato in relazione ai Senatori iscritti al Gruppo:
 - a) fino a 15 componenti coincide con l'Ufficio di Presidenza;
 - b) oltre i 15 componenti, un senatore ogni cinque componenti del Gruppo;
2. L'elezione dei componenti avviene a scrutinio segreto con voto limitato: ogni senatore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti
3. Su invito del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenuto conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.
4. Il Direttivo:
 - a) predispone il programma di attività del Gruppo;
 - b) propone alla Assemblea le iniziative politiche e parlamentari del Gruppo, o, in caso di urgenza, le adotta in conformità alle linee generali adottate dall'Assemblea;

- c) designa i Senatori per gli interventi nell'Assemblea del Senato a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti;
- d) individua le modalità e i criteri generali per la destinazione dei contributi erogati dal Senato alle finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato;
- e) propone all'Assemblea il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto annuale di esercizio predisposti dal Tesoriere;
- f) designa i Senatori per le Commissioni permanenti e per gli altri incarichi parlamentari.

Articolo 8 – Commissione per la trasparenza

1. La Commissione è costituita da almeno n. 3 componenti eletti dall'Assemblea del Gruppo; tra questi componenti non possono figurare il Presidente, il Tesoriere e i Vice Presidenti del Gruppo, i quali partecipano alle riunioni della Commissione senza avere diritto di voto.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con voto limitato: ogni senatore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. La Commissione al proprio interno elegge un Presidente, che ha il compito di organizzare i lavori della stessa, ed un Segretario, con funzioni di verbalizzazione e coordinamento.
4. La Commissione per la trasparenza:
 - a) con il proprio operato controlla e garantisce la massima trasparenza nell'attività amministrativa, economica e contabile del Gruppo;
 - b) ha funzione consultiva sul bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo;
 - c) può proporre all'Assemblea e al Direttivo del Gruppo l'adozione di indirizzi e provvedimenti sia preventivi sia correttivi al fine di assicurare l'assoluta trasparenza del Gruppo.

Articolo 9 – Principi amministrativi e contabili

1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
 - a) dai contributi erogati dal Senato ai sensi e con le modalità del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 135/2013, e delle altre deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
 - b) dalle donazioni a favore del Gruppo, a condizione che sia annotata l'identità del donante;
 - c) dalle attività che ne costituiscono il patrimonio.

2. Le spese del Gruppo sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali indicati dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato. Le spese e le alienazioni di cespiti devono essere approvate dall'Assemblea.
3. E' vietata la distribuzione in qualunque modo di avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Assemblea del Gruppo approva il rendiconto di esercizio entro i termini e secondo le modalità stabiliti dall'Ufficio di Presidenza che disciplinano le procedure di contabilizzazione delle entrate e delle spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità del Gruppo stesso.
5. Il rendiconto di esercizio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, ed è redatto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari.
6. Tutti gli atti e le operazioni di tipo amministrativo, contabile e finanziario, potranno essere adottati solo con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 10 – Responsabile della gestione amministrativa e contabile

1. All'amministrazione del Gruppo provvede il Tesoriere, in attuazione degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Il Tesoriere:
 - a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea;
 - b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
 - c) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
 - d) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo ed operare sugli stessi;
 - e) su autorizzazione del Presidente del Gruppo, provvede alla trasmissione del rendiconto di esercizio annuale alla società di revisione legale di cui all'articolo

- 16-bis del Regolamento del Senato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo;
- f) sovrintende all'attività del Direttore amministrativo di cui al comma 3.
3. Su proposta del Tesoriere l'Ufficio di Presidenza, conferisce l'incarico di Direttore Amministrativo del Gruppo a una persona di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile. L'incarico ha una durata non inferiore a sei mesi ed è rinnovabile.
4. Il Direttore amministrativo è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo. A tal fine, egli:
- a) sovrintende all'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
 - b) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche; a tal fine, è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo;
 - c) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal tesoriere o dall'Assemblea;
 - d) è responsabile della tenuta della contabilità e della conservazione della documentazione amministrativa, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari;
 - e) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
5. La funzione di Direttore amministrativo è incompatibile con la funzione di Tesoriere.

Articolo 11 – Pubblicità delle informazioni

1. Il Gruppo provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, rendendoli così liberamente consultabili i seguenti dati e documenti:
- a) il Regolamento del Gruppo;
 - b) l'organizzazione interna del Gruppo, con riferimento alla composizione degli organi interni e alla titolarità degli incarichi ricoperti nell'ambito degli organi stessi;
 - c) l'organigramma degli uffici del Gruppo;
 - d) i rendiconti annuali di esercizio, i bilanci di previsione e le relazioni di gestione approvati dall'Assemblea del Gruppo, per i quali sia stata deliberata la conformità ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di contabilità dei Gruppi;

- e) ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità a tal fine stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Articolo 12 – Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dalla Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, computando tra i voti le schede bianche o nulle, con voto limitato ad una preferenza.
2. I Revisori dei conti:
 - a) controllano che la gestione dei contributi erogati dal Senato al Gruppo sia conforme alle modalità e ai criteri generali stabiliti dal Direttivo, per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato;
 - b) redigono una relazione annuale sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto di esercizio, in occasione della presentazione di tali documenti alla Assemblea per la loro approvazione.
3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Gruppo, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 bis del Regolamento del Senato, si avvale di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1 dell'art. 16 bis del Regolamento del Senato.

Articolo 13 – Doveri dei Senatori

1. I Senatori del Gruppo hanno il dovere di essere presenti alle sedute del Senato ed a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alle votazioni. Le eventuali assenze giustificate devono essere comunicate con motivazione scritta, anche per via telematica, alla Presidenza del Gruppo.
2. I Senatori del Gruppo sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica.